

CONTRATTO DI SERVIZIO

LICENZA CLIENTI Rassegna Stampa ("CRS") per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori

COMUNE DI REGGIO EMILIA

con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia - P.IVA/C.F. 00145920351, nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Francesca Mattioli
(di seguito "committente")

E

PROMOPRESS 2000 S.r.l.

con sede legale in via Piemonte n. 64 - 00187 Roma, P.IVA 01554161008, C.F. 06458290589, nella persona del suo legale rappresentante, Avv. Fabrizio Carotti, in proprio e quale mandataria degli Editori aderenti al "Repertorio Promopress" (di seguito "affidatario")

Premesso che

- a) il committente ha stipulato con un'~~Impresa~~Agenzia di media monitoring e rassegna stampa (IMMRS) compresa nell'elenco delle l m p r e s e Agenzie —autorizzate riportato sul sito di Promopress (www.repertoriopromopress.it) un contratto di fornitura di Rassegna Stampa ~~telematica~~ quotidiana (di seguito "il contratto di fornitura");
- b) il committente intende mettere la Rassegna Stampa fornita dalla ~~IMMRS'Agenzia di media monitoring~~ —a disposizione di utilizzatori riconducibili alle seguenti categorie: dipendenti del Comune di Reggio Emilia e della Provincia di Reggio Emilia.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Promopress autorizza il committente a riprodurre e/o comunicare e/o a mettere a disposizione, in qualunque forma, anche digitale, la Rassegna Stampa di cui in premessa sino ad un numero massimo di n. 125 utilizzatori, di cui alle categorie indicate nella lettera b).

Articolo 2

Il contratto avrà durata 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ~~del Comune di Reggio Emilia~~ da parte del committente.

Articolo 3

L'affidatario eseguirà in proprio il servizio di cui all'art. 1.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste dal presente contratto, dal suo Allegato e dal Capitolato Tecnico - "Allegato 4" al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'ammissione degli Operatori Economici delle Categorie Merceologiche di seguito indicate, del Settore Merceologico "Servizi di Informazione Comunicazione e Marketing", ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Categoria 3 "Rassegna Stampa" - Codice CPV n. 79820000-8 Servizi connessi alla stampa.

Inoltre, il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali in materia, sia generali che relative alle specifiche categorie di appartenenza del servizio.

Durante lo svolgimento del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà

operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale et similia sullo svolgimento del servizio, dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere della committente.

La realizzazione del servizio sarà soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento del servizio. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4

È fatto divieto al committente di chiedere corrispettivi per la riproduzione e/o la comunicazione e/o la messa a disposizione della Rassegna Stampa, nonché di mettere la Rassegna Stampa a disposizione di utilizzatori che non siano quelli di cui alla lett. b) delle premesse.

Il committente farà espresso divieto agli utilizzatori ai quali viene messa a disposizione la Rassegna Stampa di riprodurla e/o comunicarla e/o metterla ulteriormente a disposizione.

Articolo 5

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 6.200,00 Iva 22% esclusa, corrispondente allo scaglione n. 10 categoria Enti pubblici e Associazioni della Tabella allegata al presente contratto.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio previsti da presente contratto, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva).

Il pagamento per i servizi svolti avverrà in due tranches. Ogni tranche verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rispettiva fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del documento di regolarità contributiva e previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla. Nel caso in cui non si evidenzino irregolarità, il mancato saldo della fattura entro i 30 giorni dal ricevimento previsti, potranno essere applicati gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. .

L'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010". **La Stazione Appaltante e il committente sono imputabili alla stessa.**

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 3G5MNG.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- ✓ Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- ✓ Codice identificativo di Gara (CIG).

Nelle fatture elettroniche andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)". Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment, nelle fatture andranno indicate le relative motivazioni.

Articolo 6

Passato un semestre dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché alla cessazione, l'affidatario

fornirà al committente il modello per la dichiarazione all'affidatario del numero degli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione, nel periodo di tempo considerato, la Rassegna Stampa.

Ulteriori utilizzi dovranno essere espressamente concordati tra le parti.

La Dichiarazione dovrà essere firmata da persona avente potere di rappresentanza del committente o da un suo delegato. In alternativa, i dati di cui alla Dichiarazione potranno essere attestati da un ente certificatore abilitato.

Articolo 7

Nel caso in cui gli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione la Rassegna Stampa risultino di numero superiore a quello indicato nell'art. 1, l'importo annuo di cui all'art. 5 sarà automaticamente e retroattivamente sostituito dall'importo previsto dalla Tabella per tale superiore numero.

Il relativo conguaglio avrà luogo nei successivi 15 (quindici) giorni.

Articolo 8

Il committente consente espressamente che, da parte di enti attestatori abilitati o di altri soggetti terzi, siano posti in essere controlli sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato nel presente contratto e/o nelle sue Dichiarazioni.

Il committente si impegna a mettere a disposizione del soggetto cui è demandata la verifica tutte le informazioni necessarie per il suo corretto espletamento.

Il costo della verifica sarà a carico di dell'affidatario se la stessa confermerà la veridicità dei dati indicati nel presente contratto e nelle dichiarazioni. Diversamente, sarà a carico del committente.

Articolo 9

Le parti convengono che tanto il mancato integrale pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 5 e 7, quanto la mancata trasmissione della dichiarazione ovvero la sua trasmissione incompleta, comporteranno atto di messa in mora, costituendo grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile e, allo stesso tempo, causa risolutiva del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Costituiscono grave inadempimento, ai medesimi fini, il rifiuto, anche per fatti concludenti, di consentire la verifica di cui all'art. 8, nonché gli ostacoli posti dal committente al suo svolgimento.

Nel caso in cui il committente ometta, trascorso il termine di 10 (dieci) giorni dall'atto di messa in mora, la trasmissione della Dichiarazione, si presume che la Rassegna Stampa sia stata messa a disposizione di un numero di utilizzatori corrispondente allo scaglione n. 135 della Tabella, con conseguente obbligo per il committente di pagare i corrispondenti importi. È fatta comunque salva, per entrambe le parti, la facoltà di prova contraria.

Nel caso in cui nella dichiarazione sia stato indicato un numero di utilizzatori cui è stata messa a disposizione la Rassegna Stampa inferiore a quello reale, il committente è tenuto al pagamento degli importi previsti dalla Tabella per tale superiore numero, con una maggiorazione del 25%, oltre agli interessi di mora come previsti dall'ultimo secondo comma dell'art. 54. La maggiorazione si riduce al 15% qualora,

prima dell'avvio del procedimento di verifica, il committente presenti una comunicazione integrativa della dichiarazione.

Nel caso in cui, accertata la non veridicità della dichiarazione, non sia possibile accertare il numero degli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione la Rassegna Stampa, saranno dovuti gli importi calcolati ai sensi del comma 3, maggiorati del 25% e degli interessi di mora di cui all'ultimo secondo comma dell'art. 54.

Articolo 10

Con riferimento alla sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non ne sono stati riscontrati, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza.

Articolo 11

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione del servizio di cui all'art. 1, nonché la prevalente esecuzione di quanto relativo alla categoria preminente oggetto del contratto. Qualsiasi accordo in tal senso sarà da considerarsi nullo.

Salvo in sede di presentazione dell'offerta, l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare

parti del servizio, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- ✓ l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- ✓ l'indicazione delle parti del servizio che l'affidatario intende subappaltare doveva essere fornita in sede di presentazione dell'Offerta;
- ✓ al subappaltatore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023);
- ✓ la responsabilità dell'affidatario e del subappaltatore nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

Articolo 12

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limiterà al ripristino dell'originario equilibrio del contratto, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi avrà diritto ad una riduzione proporzionale dell'importo del contratto, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del citato decreto.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite in un addendum al contratto e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Articolo 13

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si rimanda a quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

La committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal committente per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il committente dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio entro il nuovo

termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga il committente deciderà entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 14

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione del servizio sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il servizio dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

Articolo 15

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

Articolo 16

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

Articolo 17

I documenti ed i materiali prodotti in relazione allo svolgimento del servizio saranno di proprietà del committente. L'affidatario potrà avvalersi di documenti e materiali risultato dell'esecuzione del servizio e di portarli ad eventualmente a conoscenza di altri soggetti e/o di divulgarli, solo previa richiesta scritta al committente (che potrà negare l'autorizzazione motivandola per iscritto) ed indicando comunque che detti prodotti sono frutto di un servizio svolto per conto del committente stesso.

Articolo 18

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

Articolo 19

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

Articolo 20

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. "

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che "[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Articolo 21

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici è: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 22

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'altra parte.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Gli obblighi indicati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza indicati e rispondono nei confronti dell'altra parte per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Le parti possono utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del presente contratto, solo previa autorizzazione dell'altra parte.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, le parti avranno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte delle parti attinente le procedure adottate in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Le parti non potranno conservare copia di dati e programmi dell'altra parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'altra parte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 23

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- ✓ non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ✓ ritenere l'importo contrattuale congruo;
- ✓ non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 24

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 92 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

Il presente contratto è esente da obbligo di registrazione salvo che in caso d'uso, su richiesta di almeno una delle parti.

Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Articolo 26

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Per il committente
Comune di Reggio Emilia
(*Francesca Mattioli*)

Per l'affidatario
PROMOPRESS 2000 S.r.l
(*Fabrizio Carotti*)



Tabella Utilizzatori CRS (Clienti Rassegna Stampa)

		DIRITTI DI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE*		
		Imprese e altri soggetti	Enti pubblici e Associazioni (-20%)	EDU (-40%)
scaglione 0	da 0 a 10**	0	0	0
scaglione 1	da 11 fino a 20	675,00 €	540,00 €	405,00 €
scaglione 2	da 11 fino a 30	1.350,00 €	1.080,00 €	810,00 €
scaglione 3	da 11 fino a 40	2.020,00 €	1.620,00 €	1.215,00 €
scaglione 4	da 11 fino a 50	2.695,00 €	2.155,00 €	1.620,00 €
scaglione 5	da 11 fino a 60	3.370,00 €	2.695,00 €	2.020,00 €
scaglione 6	da 11 fino a 70	4.040,00 €	3.235,00 €	2.425,00 €
scaglione 7	da 11 fino a 80	4.715,00 €	3.800,00 €	2.830,00 €
scaglione 8	da 11 fino a 90	5.390,00 €	4.310,00 €	3.235,00 €
scaglione 9	da 11 fino a 100	6.060,00 €	4.850,00 €	3.650,00 €
scaglione 10	da 11 fino a 125	7.745,00 €	6.200,00 €	4.645,00 €
scaglione 11	da 11 fino a 150	9.430,00 €	7.540,00 €	5.655,00 €
scaglione 12	da 11 fino a 175	11.110,00 €	8.890,00 €	6.680,00 €
scaglione 13	da 11 fino a 200	12.795,00 €	10.235,00 €	7.680,00 €
scaglione 14	da 11 fino a 250	16.200,00 €	13.000,00 €	9.700,00 €
scaglione 15	da 11 fino a 300	19.600,00 €	15.700,00 €	11.800,00 €
scaglione 16	da 11 fino a 350	22.900,00 €	18.400,00 €	13.800,00 €
scaglione 17	da 11 fino a 400	26.300,00 €	21.010,00 €	15.800,00 €
scaglione 18	da 11 fino a 450	29.700,00 €	24.000,00 €	17.800,00 €
scaglione 19	da 11 fino a 500	33.000,00 €	26.500,00 €	20.000,00 €
scaglione 20	da 11 fino a 550	36.400,00 €	29.100,00 €	22.000,00 €
scaglione 21	da 11 fino a 600	39.800,00 €	32.000,00 €	24.000,00 €
scaglione 22	da 11 fino a 650	43.100,00 €	35.000,00 €	26.000,00 €
scaglione 23	da 11 fino a 700	46.500,00 €	38.000,00 €	28.000,00 €
scaglione 24	da 11 fino a 750	49.900,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
scaglione 25	da 11 fino a 800	53.200,00 €	43.000,00 €	32.000,00 €
scaglione 26	da 11 fino a 850	56.600,00 €	45.500,00 €	34.000,00 €
scaglione 27	da 11 fino a 900	60.000,00 €	48.000,00 €	36.000,00 €
scaglione 28	da 11 fino a 950	63.300,00 €	51.000,00 €	38.000,00 €
scaglione 29	da 11 fino a 1000	66.700,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €
	Oltre 1000 negoziazione individuale			
	(*) valori annui (**) il numero di accessi acquistati dalle agenzie e il numero delle riproduzioni si sommano tra loro			